

TI_GERICHTE 11.2006.18 vom 12. Dezember 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.18

FR: TI_GERICHTE 11.2006.18 du 12 décembre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2006.18 del 12 dicembre 2007

Regeste

Divorzio: pretese di risarcimento fra coniugi e contributo di mantenimento per la moglie

Erwägungen

E. 1

Litigiosi rimangono, in appello, il contributo alimentare per la moglie, il credito di fr. 7579.– vantato dal marito a titolo di risarcimento danni e l'obbligo, per quest'ultimo, di assumere il pagamento di prestazioni legali in favore della moglie svolte dallo _____ . Il rimanente, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1).

E. 2

L'appellante chiede di sentire come testimone _____ perché si chiarisca in giudizio quale sia l'effettivo loro rapporto personale, così come la disponibilità e la capacità di lui di provvedere al suo man tenimento. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 138 cpv. 1 prima frase CC; art. 423 b cpv. 2 CPC), ma non appare di rilievo ai fini della sentenza. Intanto perché il Pretore non ha negato all'appellante un contributo alimentare per la sua convivenza con un terzo. Inoltre perché, fosse vera l'intervenuta fine di tale rapporto, l'audizione dell'interessato sarebbe del tutto superflua. Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

E. 3

Lo scioglimento del regime dei beni – come la liquidazione delle pretese pecuniarie fra coniugi – va esaminato prima delle controversie legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Su questo punto il Pretore ha parzialmente accolto la pretesa del marito, il quale chiedeva la rifusione del danno da lui subito per le false accuse di violenze sul figlio denunciate dalla moglie all'autorità penale. Egli ha posto così a carico di lei, in base all'art. 41 CO, le spese sopportate dal coniuge per il patrocinio in sede penale, civile e amministrativa. Quanto all'ammontare del danno, il primo giudice ha ritenuto non sufficientemente particolareggiata la nota d'onorario presentata dalla patrocinatrice del marito, non essendo dato di capire quali prestazioni forensi si riferissero alle singole procedure. Egli ha stimato così il tempo impiegato, riconoscendo un dispendio complessivo di 20 ore (4 ore per la causa civile, 8 ore per quella penale e altrettante per quella davanti all'autorità tutoria) a una tariffa di fr. 250.– l'ora (onde un totale di fr. 5000.–), cui ha aggiunto le spese di fr. 1593.–, l'IVA di fr. 501.–, i costi della _____ e quelli della Commissione tutoria regionale per complessivi fr. 485.–, ottenendo un risultato finale di fr. 7579.–. a) L'appellante contesta tale addebito, facendo valere che la pretesa per costi di patrocinio può essere fatta valere nell'ammontare del danno a norma dell'art. 41 CO solo come accessorio a un'altra pretesa di risarcimento. Soggiunge che, limitandosi a

indicare una spesa per onorari di fr. 11 000.–, la controparte non ha debitamente specificato il pregiudizio e che non spettava al Pretore stimare la congruità dell'onorario esposto dalla patrocinatore del marito. b) Per quanto riguarda le spese legali, risulta dagli atti che per il patrocinio di AO 1 nella causa civile promossa dalla moglie il 13 giugno 2001 al fine di ottenere la sospensione del diritto di visita, nei procedimenti penali promossi da e contro AO 1, così come nella procedura davanti alla Commissione tutoria regionale a protezione del figlio, l'avv. PA 2 ha emesso il 13 aprile 2004 una nota professionale di fr. 13 543.40 (onorario fr. 11 000.–, spese fr. 1593.60, IVA fr. 949.80: doc. QQ). Sarà vero che – come sostiene l'appellante – le spese di patrocinio possono essere fatte valere solo accessoriamente a un'altra pretesa di risarcimento. Sta di fatto che, comunque sia, in concreto i costi di avvocato sono stati rivendicati da AO 1 unitamente alla pretesa in riparazione del torto morale (istanza del 27 settembre 2004, pag. 12, punto 9). Nella fattispecie, inoltre, il pregiudizio da lui patito consiste proprio nei costi legali sopportati per i vari procedimenti giudiziari, costi che devono essere trattati come danni direttamente provocati da una lesione all'integrità corporale o alle cose (DTF 117 II 106 consid. 4). Ciò posto, il marito poteva avanzare legittimamente la sua pretesa nella causa di divorzio (v. Schwenzer in: FamKommentar, Berna 2005, n. 107 seg. ad art. 125 e n. 6 ad art. 135 CC). c) I costi di patrocinio precedenti l'avvio di una causa che non risultano poi compresi nell'indennità per ripetibili prevista dalla procedura civile costituiscono una posta del danno (DTF 131 II 125 consid. 2.1 con riferimenti). Ciò vale, a maggior ragione, per spese derivanti da cause civili, penali o amministrative pregresse. Se queste ultime, tuttavia, avrebbero consentito di ottenere indennità per ripetibili (anche solo secondo tariffa), non è più possibile far valere le spese legali nell'ambito di una successiva azione di responsabilità (DTF 126 III 392 consid. 10b con riferimenti, 117 II 10).

E. 6

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) "l'autorità di seconda istanza", ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

E. 7

Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'"autorità competente" (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, *L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse*, Tolothenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini dell'assistenza giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, *Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire*, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'"autorità di concessione" tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. In simili

condizioni giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

E. 8

In concreto il Pretore ha rifiutato il beneficio richiesto poiché “l’atteggiamento della richiedente nei confronti del marito, accusato contrariamente alla realtà di avere commesso dei reati nei confronti suoi e del figlio, ha influenzato in maniera negativa la possibilità di prevedere fin dall’inizio un esito favorevole della causa”. La ricorrente contesta ciò, rilevando di avere ottenuto un contributo alimentare per il figlio superiore a quello offerto dal marito e una notevole riduzione del risarcimento preteso dalla controparte. Quanto al contributo alimentare per sé medesima, il diniego sulla scorta dell’art. 125 cpv. 3 n. 3 CC non poteva dirsi pacifico sin dall’inizio.

E. 9

Il beneficio dell’assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre inoltre che quest’ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, *Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire*, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi.

E. 10

Nella fattispecie l’indigenza della ricorrente non fa dubbio. Quanto alla posizione di AP 1 nella causa di divorzio, non si poteva pretendere che essa aderisse incondizionatamente alle offerte del marito, in particolare per quanto riguardava il contributo alimentare in favore del figlio. Né si può dire che la resistenza di lei alle pretese di risarcimento fosse destinata sin dall’inizio all’insuccesso, ove si consideri che la richiesta complessiva è risultata quasi dimezzata. Che poi una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa di patrocinio per difendersi in simili circostanze non può seriamente revocarsi in dubbio. Tutto sommato, dunque, l’interessata rivendica a ragione il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Spetterà al Pretore, al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore d’ufficio, verificare se il legale abbia ecceduto lo stretto necessario all’adempimento del proprio incarico, fermo restando che l’assistenza giudiziaria garantisce solo l’indispensabile ai fini del patrocinio forense (art. 6 cpv. 1 Lag), escluse prestazioni destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale (BJP 1999 n. 606; DTF 109 Ia 111 consid. 3b). III. Sulle spese, le ripetibili e l’assistenza giudiziaria in appello

E. 11

Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), ma non bisogna perdere di vista che l’appellante esce vittoriosa solo sulla riduzione della pretesa risarcitoria del marito (da fr. 7579.– a fr. 4867.35). In condizioni del genere appare equo rinunciare al prelievo della quota (trascurabile) che andrebbe a carico di AO 1 e ridurre di conseguenza gli oneri processuali. L’appellante dovrà rifondere nondimeno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’esito del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag.

137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 7). Mal si comprenderebbe dunque perché un ricorrente vittorioso non avrebbe diritto a ripetibili. Si rammenti, ad ogni buon conto, che la relativa indennità non remunerava il tempo effettivamente profuso dal legale nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (il conferimento dell'assistenza giudiziaria in appello si sarebbe attenuto, per altro, a parametri analoghi). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere accolta limitatamente alla pretesa di risarcimento del danno formulata dal marito, dato che per il resto l'appello risultava privo fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio richiesto per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la domanda senza oggetto. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 12

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite riguardante solo effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. Nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzi il contributo alimentare chiesto dalla moglie. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 4. AO 1 è tenuto a versare a AP 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio V _____ (comprensivi dell'assegno familiare): fr. 1850.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 2020.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età. Nel caso in cui, compiuta la maggiore età, il figlio non avesse ancora ultimato la formazione professionale, il contributo alimentare sarà dovuto fino al termine di tale formazione, secondo l'art. 277 cpv. 2 CC. Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del novembre 2007. Qualora gli assegni familiari fossero percepiti direttamente dalla madre, il relativo ammontare sarà dedotto dal contributo alimentare. 5. AP 1 è condannata a versare a AO 1 fr. 4867.35 a titolo di risarcimento danni. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria per il solo il gratuito patrocinio dell'limitatamente alla pretesa di risarcimento danni. IV. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è accolto e la decisione impugnata è così riformata: AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. V. Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– per ripetibili. VI. La richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso è dichiarata senza oggetto. VII. Intimazione a: ;. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.